Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 dicembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 7 DICEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980 (dalla serie 1ª/1980 alla serie 2ª/1980), emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 e al decreto ministeriale 1° dicembre 1970, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 20 novembre 1971.

(10110)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979 (dalla serie 1ª/1979 alla serie 17ª/1979), emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 11 dicembre 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 26 novembre 1971; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(10252)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 17 novembre 1971, alle ore 12.15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Toufic Aouad, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Libano a Roma.

(10549)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1971, n. **1017.**

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (ENDSI) per la sistemazione della sua situazione debitoria.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 1 miliardo a carico dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi obbligo da parte dello Stato di corrispondere contributi per ogni ulteriore eventuale attività dell'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (ENDSI).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **1018.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa santuario della Beata Vergine delle Grazie, in Piove di Sacco.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa santuario della Beata Vergine delle Grazie, in Piove di Sacco (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1019.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ad acquistare un immobile.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 290.000.000 l'immobile costituito da due villini di complessivi ventidue appartamenti oltre a ventitre cantine e nove autorimesse sito in Roma, località « Due Pini » di proprietà della Società costruzioni edilizie private - C.E.P., come da rogito per notaio avvocato Tito Staderini del 22 dicembre 1960, rep. numero 284664.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. **1020.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso, nel comune di Canicattì.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso, in contrada Rinazzi del comune di Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. **1021.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Tommaso apostolo, di S. Maurizio e di S. Margherita, nel comune di Lumarzo.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 12 ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Tommaso apostolo in località Boasi, di S. Maurizio in località Vallebona e di S. Margherita in località Tasso, tutte nel comune di Lumarzo (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. 1022.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Andrea, in Candela e di S. Lucia, in Ascoli Satriano.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Satriano in data 1° ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Andrea, in Candela (Foggia) con la parrocchia di S. Lucia, in Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 106. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343, e 25 gennaio 1971, n. 69, recanti modifiche allo statuto suddetto;

Visti i propri decreti 28 maggio e 3 luglio 1971 con i quali è stato ricostituito, per un triennio, il consiglio di amministrazione dell'ente stesso;

Preso atto che il prof. Manin Carabba, nominato nell'organo suddetto in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ha chiesto, per i suoi accresciuti impegni di lavoro, di essere sostituito;

Vista la nuova designazione del dicastero sopraindicato;

Decreta:

Il dott. Giancarlo D'Alessandro è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e in sostituzione del prof. Manin Carabba, dimissionario.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: PICCOLI

(10621)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1959, con il quale il dott. Candeloro Mignano fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Considerato che il dott. Candeloro Mignano, eletto assessore regionale, in base all'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, non può più ricoprire la carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Latina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Ezio Lucchetti è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina, in sostituzione del dott. Candeloro Mignano.

Art. 3.

Il prefetto di Latina, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(10909)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Villafranca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Villafranca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villafranca;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal dott. Franco Bresaola e dalla signora Olga Ottaviani ved. Bresaola, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico in quanto comprende un importante castello medioevale circondato da spalti di verde e ricca di vegetazione arborea e dalla presenza altresì di un piccolo fiume, il Tione, dalle acque trasparenti perchè sorgive e dalle sponde ricche di vegetazione lussureggiante, creando un compendio di singolare bellezza paesaggistica e panoramica, non ancora compromessa da costruzioni moderne;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Villafranca ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via Grezzano, strada a sud del fiume Tione, via Nino Bixio, via S. Francesco, via Zago, via Rensi, via Roma, via Trieste e via Angelo Messedaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Villafranca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 10,30 del 31 ottobre 1967, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

VILLAFRANCA - *Vincolo panoramico.*

(*Omissis*).

La commissione, sentito il rappresentante dell'amministrazione comunale, constatato che le argomentazioni presentate sono valide dopo ampia discussione propone la riduzione del vincolo ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quarto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'area compresa entro i seguenti confini: via Grezzano, strada a sud del fiume Tione; via Nino Bixio, via S. Francesco, via Zago, via Rensi, via Roma, via Trieste e via Angelo Messedaglia.

(*Omissis*).

Al che non essendoci stato alcun intervento contrario la commissione constatato che le argomentazioni presentate nella precedente riunione del 22 luglio 1966, sono tuttora valide, la proposta di riduzione del vincolo viene accettata all'unanimità lasciando però al superiore Ministero l'apprezzamento discrezionale sull'opportunità o meno di tale riduzione.

(*Omissis*).

(10598)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968 e modificato con decreti ministeriali in data 13 novembre 1970 e 24 giugno 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 ottobre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 40 e 47, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo) in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

Modifiche degli articoli 40 e 47, commi primo e secondo, dello statuto aziendale

Art. 40. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di no-

minativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 47, comma primo. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamnete 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, per i fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 47, comma secondo. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 32% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*) ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1971.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo Fiera di Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo Fiera di Rimini, con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di nominare il collegio dei revisori dei conti per la durata di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 12 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo Fiera di Rimini, con sede in Rimini, è composto come segue:

Levatino dott. Santo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Colaninno rag. Diva, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ranieri dott. Licio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Polverelli Pio Vittorio, in rappresentanza del comune di Rimini;

Montebelli prof. Franco, in rappresentanza della azienda autonoma di soggiorno di Rimini.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Determinazione, per la campagna 1971-72, del prezzo di acquisto dell'alcool derivante dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni della Comunità economica europea, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1971 contenente norme esecutive sulla suddetta distillazione obbligatoria;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 2292/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, recante modifiche al regolamento (C.E.E.) n. 1171/71 per quanto riguarda gli esoneri totali o parziali dall'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2315/71 del 29 ottobre 1971, che fissa, per la campagna viticola 1971-72, il prezzo dell'alcool consegnato agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo dell'intervento in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il regolamento (C.E.E.) della Commissione numero 2496/71 del 19 novembre 1971, relativo alle modalità d'applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione e all'abrogazione del regolamento (C.E.E.) n. 1783/71;

Vista la legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, debbono essere osservate le norme stabilite con il decreto ministeriale 20 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 247 del 30 settembre 1971 con le integrazioni e modifiche contenute nel presente decreto.

Art. 2.

All'art. 8 del decreto ministeriale 20 settembre 1971 richiamato nel precedente articolo sono aggiunti i commi seguenti:

Per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione dell'enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — è fissata nella misura ridotta del 4 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini bianchi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Nei casi di vini bianchi, per i quali sia stata riconosciuta la denominazione di origine controllata, eventualmente declassati a vini comuni perchè mancanti dei requisiti voluti dai rispettivi disciplinari di produzione, il quantitativo di alcool da consegnare all'A.I.M.A. resta fissato nella misura dell'8 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la loro produzione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la campagna viticola 1971-72.

Art. 3.

L'art. 4 del richiamato decreto ministeriale 20 settembre 1971 è sostituito come segue:

I produttori isolati, esenti dall'obbligo di far distillare le fecce e le vinacce in quanto producono un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, che intendano rinunciare all'esenzione, debbono comunicare per iscritto all'A.I.M.A. la loro rinuncia, con l'impegno di rispettarla fino ai termini di cui al successivo comma.

La comunicazione di rinuncia deve essere inviata all'A.I.M.A. a mezzo di lettera raccomandata:

entro il 15 dicembre 1971 per i produttori che si impegnano a rinunciarvi a partire dalla campagna vitivinicola 1971-72 e fino alla campagna vitivinicola 1973-74;

entro il 1° novembre 1972 per i produttori che si impegnano alla rinuncia per le campagne vitivinicole 1972-73 e 1973-74;

entro il 1° novembre 1973 per i produttori che si impegnano alla rinuncia per la campagna vitivinicola 1973-74.

Art. 4.

All'art. 10 del richiamato decreto ministeriale 20 settembre 1971 è aggiunto il seguente comma:

Nelle bollette deve essere messo in evidenza, a seconda dei casi, che il produttore:

1) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % per aver avviato le vinacce alla fabbricazione dell'enocianina;

2) effettua la consegna in dipendenza della rinuncia all'esenzione dall'obbligo;

3) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % perchè produttore di vino bianco a denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Per la campagna viticola 1971-72 il prezzo di acquisto da corrispondere da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A. — per l'alcool ad essa consegnato dalle distillerie per conto degli obbligati alle prestazioni viniche, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, è stabilito in L. 414,06 all'ettolitro per grado alcoolico. Esso è applicabile a merce nuda, partenza distilleria, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente e si riferisce ad alcool rettificato buon gusto, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 90°, idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6 % di ciascuna partita di alcool consegnata all'A.I.M.A.

Lo stesso prezzo può essere corrisposto anche per l'alcool grezzo con gradazione non inferiore a 52° consegnato all'A.I.M.A. dalle distillerie che lo hanno prodotto, semprechè le medesime si impegnino ad acquistarlo alle condizioni che saranno stabilite dall'A.I.M.A. In mancanza di tale impegno, il prezzo sarà decurtato di lire cento per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione. Detta decurtazione è a carico del distillatore ed è imputata alla quota per spese di lavorazione di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858.

Art. 6.

Nel determinare le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'A.I.M.A. può accordare, a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(10894)

DECRETO PREFETTIZIO 19 novembre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto n. 865/15-2/Gab. in data 4 ottobre 1971 relativo alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso;

Considerato che, il sostituzione dell'avv. Corrado Partenope, collocato in pensione, l'I.N.A.I.L. ha designato il dott. Giuseppe Maria Morganti;

Sentito il medico provinciale;

Ritenuto di provvedere a detta sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Maria Morganti è nominato componente, per il triennio in corso, del consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'I.N.A.I.L., in sostituzione dell'avv. Corrado Partenope.

Ascoli Piceno, addì 19 novembre 1971

Il prefetto: TURCO

(10600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10792)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 32785/S del 25 ottobre 1971, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dal rag. Chiuminato Giuseppe con atto in data 2 marzo 1971, n. 41835/12806 di rep. a rogito del dott. Carlo Marchetti, notaio in Milano, consistente in due alloggi facenti parte di un fabbricato sito in Sanremo, in via Dante Alighieri, 31, del periziato valore di L. 5.000.000.

(10521)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo-ginnasio « G. Asproni » di Nuoro, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Nuoro numero 1661/1/14/1 Div. 2ª del 20 ottobre 1970, il preside del liceo-ginnasio statale « G. Asproni » di Nuoro, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare un legato di immobili disposto dal defunto sig. Mameli Giovanni.

(10685)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Longare

Si comunica che con decreto n. 15683 in data 2 ottobre 1971 il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto ha approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942 modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 755 il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione adottato dal comune di Longare (Vicenza) con deliberazioni 9 ottobre 1968, n. 46 e 15 dicembre 1970, n. 48.

(9446)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13619, in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 17, foglio n. 396, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 28 febbraio 1968 dal sig. Bresciani Adler avverso il decreto ministeriale 30 aprile 1966, n. 2453/65, con il quale questo Ministero aveva disposto, tra l'altro, la cancellazione del predetto impiegato dal ruolo ordinario degli assistenti ed il collocamento in soprannumero del medesimo nel ruolo organico dei disegnatori del genio civile a decorrere dal 3 marzo 1966, nonchè la corresponsione del relativo trattamento economico dalla stessa data del 3 marzo 1966.

(10551)

Variante al piano regolatore generale del comune di Venosa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 16 novembre 1971, n. 4836, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Venosa, per la zona delimitata da via Vittorio Emanuele II, via e vico S. Benedetto e via Tansillo.
Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(10553)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Novi Ligure

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1971, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 342, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Novi Ligure.
Copia di tale decreto sarà depositato a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 1° giugno 1971, n. 291.

(10552)

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1297, in data 5 novembre 1971, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma adottata con delibera di giunta 8 giugno 1966, n. 4010.
Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 675, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(10554)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto ad istituire un corso per tecnici di anatomia patologica.

Con decreto n. 900.8/X-78, in data 12 novembre 1971 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di anatomia patologica, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 novembre 1938, n. 1631, a corso triennale.

(10572)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento di Milano ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/49.2, in data 18 novembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento di Milano è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali con sede presso l'ente ospedaliero medesimo.

(10573)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Pier Achille Faccanoni » di Sarnico, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.12/9/833, in data 11 novembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Pier Achille Faccanoni » di Sarnico (Bergamo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(10574)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 16 agosto 1971 relativo allo scioglimento della società cooperativa agricola « Orti dell'Adige », con sede in Lusia di Barbona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 ottobre 1971, il precedente provvedimento del 16 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 3 settembre 1971, con il quale la società cooperativa agricola « Orti dell'Adige », con sede in Lusia di Barbona (Padova), costituita per rogito Valdini in data 16 dicembre 1965, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con la nomina a commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Curatolo, è stato modificato nel senso che detto scioglimento deve intendersi effettuato senza far luogo a liquidazione per mancanza di rapporti patrimoniali da definire.

(10550)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « L'Alimentare », con sede in Gallarate

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 novembre 1971, la società cooperativa di consumo « L'Alimentare », con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Pizzamiglio, in data 5 ottobre 1953, rep. 14790, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(10608)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

479° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 330, con il quale a decorrere dal 22 febbraio 1951, la concessione di acqua oligo-minerale denominata « Sorgente Casta », sita in località Laghello del comune di Framura, provincia di La Spezia, è trasferita ed intestata « mortis causa » alla signora Passano Giovanna (« vulgo » Juanita) vedova Brizzolara, residente in Lavagna, provincia di La Spezia.

Nei confronti della signora Passano Giovanna (« vulgo » Juanita) vedova Brizzolara è pronunziata la decadenza dalla concessione suddetta, con effetto decorrente dalla data del 2 aprile 1971.

Decreto ministeriale 3 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 329, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Pianacci », sita in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, è intestata, a decorrere dalla data del 2 luglio 1969, all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, con sede in Firenze.

E' accettata, a decorrere dalla data del 3 aprile 1971, la rinuncia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, alla concessione della miniera di lignite suddetta.

Decreto ministeriale 9 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1971, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 74, con il quale la concessione di anidride carbonica e di acqua minerale « Tenuta Acqua Acetosa », nel comune di Roma, intestata alla Società italiana sorgenti carboniche - S.I.S.C. - S.p.a. con decreto ministeriale 17 maggio 1935, e con successivo provvedimento del 29 gennaio 1949, prorogata fino al 1990, è intestata, a decorrere dalla data del 29 dicembre 1970, alla nuova denominazione sociale della titolare stessa: « Boario San Paolo S.p.a. », con sede in Roma.

Decreto ministeriale 11 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 304, con il quale alla Soc. per az. Argentiera Alta Val d'Olba, con sede in Torino, è accordata la concessione del giacimento di acqua minerale denominata « Fonte Argentiera Alta Val d'Olba », in territorio dei comuni di Urbe e di Sassello, provincia di Savona, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 13 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 303, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per az. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, alla concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento denominata « Montevecchia I », sita in territorio dei comuni di S. Maria di Rovagnate, Olgiate Calco, Missaglia e Cernusco Montevecchia, provincia di Como.

Decreto ministeriale 13 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 300 con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per az. Capodimonte - S.A.C., con sede in Torre del Greco, provincia di Napoli, alla concessione di coltivare la miniera di caolino denominata « Gavi » in territorio del comune di Ponza, provincia di Latina.

Decreto ministeriale 13 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte di Gajum », sita in territorio del comune di Canzo, provincia di Como, è intestata, a decorrere dal 9 marzo 1971, alla società « Acque e Terme di Bognanco - S.p.a. », con sede in Milano.

Decreto ministriale 13 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 301, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Euganee » sita in territorio del comune di Battaglia Terme, provincia di Padova, di cui è titolare dal 3 giugno 1960 la Soc. a r. l. Battaglia Terme, con sede in Battaglia Terme, provincia di Padova, è rinnovata a favore della stessa società, per la durata di anni venti a decorrere dal 3 giugno 1970.

A decorrere dal 3 giugno 1970, la predetta concessione assume la denominazione « Antiche Terme Euganee ».

Decreto ministeriale 20 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1971, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 76, con il quale al sig. Gilberto Bazzoli, domiciliato a Ischia, provincia di Napoli, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Hotel Hermitage », in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli.

Decreto del prefetto della provincia di Cuneo 19 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale la concessione di acqua minerale « Fonte del Cup », sita in territorio del comune di Busca, provincia di Cuneo, conferita al sig. Bonino Bartolomeo fu Giacomo, residente a Racconigi, provincia di Cuneo, con decreto prefettizio n. 4304/Div.3/S del 3 marzo 1959, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 3 marzo 1969.

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 26 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 5 ottobre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla « Fonte di Calcedonia di Massaini e Fochi, Società in nome collettivo », con sede in Stia, provincia di Arezzo, è accordata la concessione di acqua minerale denominata « Calcedonia » sita nel territorio del comune di Stia, provincia di Arezzo, per la durata di anni dieci, decorrenti dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Brescia 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale alla Soc. r. l. Fonte Verghere, con sede in Gardone Riviera, provincia di Brescia, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per acqua minerale denominata « Sorgente Verghere », in territorio del comune di Gardone Riviera, provincia di Brescia.

(10555)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 182, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, pervenuti al Ministero competente il 7 e l'8 ottobre 1969 proposti dalle ditte « Depas » e « Ideal Stand », avverso il provvedimento con cui il prefetto di Trapani autorizzava la società « La Rinascente » ad impiantare e gestire un magazzino a prezzo unico in Castelvetrano.

(10601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 3 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	606,95	606,95	605,80	606,95	607,90	609,50	607,05	606,95	609,95	606,90
Dollaro canadese	605 —	605 —	604,75	605 —	606,50	607,78	605,75	605 —	605 —	605 —
Franco svizzero	154,575	154,575	154,70	154,575	154,90	154,78	154,75	145,575	154,57	154,60
Corona danese	84,14	84,14	84,50	84,14	84,20	84,46	84,17	84,14	84,14	84,15
Corona norvegese	89,26	89,26	89,25	89,26	89,10	89,34	89,20	89,26	89,26	89,26
Corona svedese	123,33	123,33	123 —	123,33	123,40	123,71	123,31	123,33	123,33	123,30
Fiorino olandese	183,725	183,725	184,10	183,725	183,90	184,40	183,88	183,725	183,72	183,70
Franco belga	13,2780	13,2780	13,2850	13,2780	13,19	13,27	13,27	13,2780	13,27	13,25
Franco francese	110 —	110 —	110,45	110 —	110,20	110,55	109,90	110 —	110 —	110 —
Lira sterlina	1513,40	1513,40	1510,75	1513,40	1514,50	1519,55	1513,75	1513,40	1513,40	1513,40
Marco germanico	184,95	184,95	185,10	184,95	185,10	185,07	184,68	184,95	184,95	184,90
Scellino austriaco	25,3675	25,3675	25,38	25,3675	25,25	25,42	25,32	25,3675	25,36	25,36
Escudo portoghese	22,14	22,14	22,35	22,14	22,40	22,33	22,23	22,14	22,14	22,15
Peseta spagnola	8,8565	8,8565	8,8550	8,8565	8,90	8,89	8,845	8,8565	8,85	8,85

Media dei titoli del 3 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,225
» 5,50 % » » 1968-83	92,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
» 6 % » » 1970-85	98,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,30
» » » 5,50 % 1976	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	607 —
Dollaro canadese	605,375
Franco svizzero	154,662
Corona danese	84,155
Corona norvegese	89,23
Corona svedese	123,32
Fiorino olandese	183,802
Franco belga	13,274
Franco francese	109,95
Lira sterlina	1513,575
Marco germanico	184,815
Scellino austriaco	25,344
Escudo portoghese	22,185
Peseta spagnola	8,851

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Persolja Leopoldo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dolegna del Collio e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Persolja Leopoldo, nato a Dolegna del Collio il 10 novembre 1913, residente a Mossa, via Codelli n. 16, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Persolja in Persoglia.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Pizzulin Anna, nata a Dolegna del Collio il 3 agosto 1911, moglie;

Persolja Ferruccio, nato a Dolegna del Collio il 2 aprile 1951, figlio.

Gorizia, addì 20 novembre 1971

Il prefetto: SGANGA

(10684)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi a posti di operaio presso la casa grandi invalidi di guerra « Simone Abamelek Lazarew » di Firenze

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e tenuto conto dei benefici riservati agli invalidi ed alle altre categorie privilegiate;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, concernente provvidenze per i profughi e la circolare 30 settembre 1971, n. 75971/8521 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento del personale operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra e i relativi ruoli organici, dai quali risultano vacanti un posto di operaio di 2ª categoria-qualificato e quattordici posti di operai comuni di 3ª categoria dei quali due riservati agli invalidi ed alle altre categorie privilegiate;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 63/O.G. n. 6 dell'8 ottobre 1971;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio della Opera nazionale invalidi di guerra per la casa per grandi invalidi di guerra « Simone Abamelek Lazarew » di Firenze (Galluzzo):

a) concorso mediante prova d'arte od esperimento pratico a un posto di infermiere generico - operaio qualificato di 2ª categoria, con paga annua lorda di L. 948.150 oltre le integrazioni di legge;

b) concorso mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti a sei posti di operaio comune di 3ª categoria con mansioni di: aiuto cuoco (un posto), aiuto infermiere (2 posti), aiuto cameriere (un posto) e addetto alla pulizia dei locali (2 posti), con paga annua lorda di L. 845.350 oltre le integrazioni di legge. Due dei suddetti sei posti sono riservati alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Qualora, nel termine previsto dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande, non risultino pervenute domande di appartenenti alle suddette categorie privilegiate per uno o per entrambi i posti riservati, i posti stessi saranno conferiti agli altri candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) sana e robusta costituzione fisica nonchè idoneità al lavoro e al servizio connessi a ciascuna delle categorie di operai indicate nel precedente art. 1;

d) essere penalmente incensurato. In particolare non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina alle dipendenze dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) aver conseguito la licenza elementare e, per l'infermiere generico - operaio di 2ª categoria, l'attestato di idoneità allo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria;

g) non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8 del regolamento del personale operaio (divieto di permanenza in ufficio di dipendenti tra i quali intercorrono rapporti di coniugio o di parentela di I o II grado).

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni 40 per gli ex combattenti, deportati in territorio nemico, perseguitati politici, profughi dalla Libia, dalla Africa orientale e dai territori di confine;

3) ad anni 55 per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dell'ente.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annessò al presente bando di concorso (allegato *A* per l'operaio qualificato e allegato *B* per gli operai comuni) dovrà pervenire all'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione generale, servizio del personale, piazza Adriana n. 2 C.A.P. 00193 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dall'ente.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Opera nazionale invalidi di guerra dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la categoria (art. 1, lettere *a*) e *b*) del presente bando) e la qualifica di mestiere per le quali intendono concorrere. Qualora intendano concorrere per entrambe le categorie (operaio qualificato, operaio comune) gli aspiranti dovranno produrre separate domande;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) di essere in possesso della licenza elementare e, per il posto di infermiere generico, operaio di 2ª categoria, dello attestato di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria (c.d. patentino di infermiere generico);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) se hanno avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le eventuali cause di risoluzione del rapporto stesso.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso enti pubblici e privati;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e, in caso affermativo, allegare alla domanda il certificato che attesti il possesso del titolo in originale o in copia autentica;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori dei presenti concorsi è in Firenze, località Galluzzo e di accettare tale destinazione, salva la facoltà dell'amministrazione di trasferirli, successivamente, per eventuali esigenze di servizio e a norma del regolamento degli operai, in altra sede;

e) di non avere, tra i dipendenti in servizio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew », il coniuge o parenti di I o II grado.

Infine, gli aspiranti ai posti di operaio comune di 3ª categoria, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, debbono indicare nella domanda e produrre in allegato alla domanda stessa, tutti quei titoli (attestati professionali, di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa, ecc.) che ritengono utili ai fini della graduatoria.

Non saranno presi in esame i titoli che perverranno alla amministrazione successivamente alla presentazione della domanda.

L'Opera nazionale invalidi di guerra non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni o da mancate informazioni di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dello ente stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti dall'ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi di operaio qualificato di cui al precedente art. 1, lettera a), saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione alle mansioni da disimpegnare (infermiere generico).

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 16 ventesimi.

La graduatoria di merito dei predetti candidati sarà formata esclusivamente sulla base dei punteggi riportati.

La data e la località presso la quale verranno effettuate le prove d'arte o gli esperimenti pratici saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per raggiungere la località indicata sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 6.

Le graduatorie dei candidati a posti di operaio comune di cui al precedente art. 1, lettera b), saranno formate in base alla valutazione comparativa dei titoli presentati e dei requisiti di ciascuno.

Art. 7.

La commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti di operaio qualificato (infermiere generico), nonchè per la valutazione dei titoli dei concorrenti ai posti di operaio comune (aiuto cuoco, aiuto infermiere, aiuto cameriere e addetto alla pulizia dei locali) sarà nominata con apposita deliberazione dal presidente dello ente.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei in ciascun concorso, osservate le disposizioni vigenti in materia di precedenze e di preferenze a parità di merito, saranno sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori sarà disposta con provvedimento del presidente.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale, servizio del personale, piazza Adriana 2, C.A.P. 00193, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione — ad eccezione dei profughi dalla Libia, per i quali detto termine è stabilito in novanta giorni — i seguenti documenti, tutti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere per la quale ha concorso;

6) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare anche se siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militare (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alla capitaneria di porto, certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) licenza elementare e, per il posto di infermiere generico, operaio di 2ª categoria, l'attestato di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria (c.d. patentino di infermiere generico).

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I dipendenti di ruolo dell'ente possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Art. 10.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre, prima della nomina, i vincitori dei concorsi a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta in caso di esito sfavorevole.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di II classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 12.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 13.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di risiedere nel comune di Firenze, e, qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, di prendere alloggio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew » del Galluzzo. In tale ipotesi l'alloggio sarà concesso gratuitamente.

Al personale alloggiato presso la suddetta Casa è consentito di consumare i pasti dietro pagamento di una quota vitto.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il presidente: PASTORINO

ALLEGATO *A*

(Fac-simile di domanda per il concorso ad un posto di infermiere generico - operaio di 2ª categ. specializzato)

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il . . . residente in . . (provincia . . . .) via . . chiede di partecipare al concorso a un posto di infermiere generico - operaio qualificato di 2ª categoria.

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto alle liste elettorali del comune di . .;

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare e dello attestato di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . anni per .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . . alle dipendenze di . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, invalido per servizio, ecc.) come risulta dallo attestato . . che allega alla presente domanda;

9) di essere residente nel comune di . (provincia . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi la residenza nel comune di . . . . . . (provincia . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, al seguente recapito: . . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio del concorso è in Firenze, località Galluzzo, e di accettare tale destinazione nonchè quelle successive che l'amministrazione dovesse stabilire.

Dichiara, altresì, di non avere, tra i dipendenti già in servizio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew » il coniuge o parenti di I o II grado.

. . . . . .
(Data)

. . . .
(Firma autenticata)

---

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

Visto, *il presidente*: PASTORINO

ALLEGATO *B*

(Fac-simile di domanda per il concorso a sei posti di operaio comune di 3ª categoria)

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di partecipare al concorso a sei posti di operaio comune di 3ª categoria con mansioni di . . . .

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . . anni per . . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze di . . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . . . alle dipendenze di . . . . . dal . . . al . . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, invalido per servizio, orfano, ecc.) come risulta dall'attestato . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere attualmente residente nel comune di . . . . . . (provincia . . . . . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi, la residenza nel comune di . . . (provincia . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, al seguente recapito: . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori del concorso è in Firenze, località Galluzzo e di accettare tale destinazione nonchè quelle successive che la amministrazione dovesse stabilire.

Dichiara, altresì, di non avere tra i dipendenti in servizio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew » il coniuge o parenti di I o II grado.

Ai fini della formazione della graduatoria allega i seguenti documenti: (indicare dettagliatamente e *allegare* gli attestati professionali, gli attestati di datori di lavoro e di enti presso i quali l'aspirante abbia prestato o presta tuttora attività lavorativa, ecc.).

. . . .
(Data)

. . . .
(Firma autenticata)

---

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

Visto, *il presidente*: PASTORINO

(10565)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che reca nuove norme per quanto attiene ai programmi di esame ed alle relative prove per la ammissione nelle carriere di concetto dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparate alle cittadine italiane le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti delle impiegate civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso;

E) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità del modello allegato e firmate dalle aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) le prove facoltative prescelte tra quelle indicate nel programma di esame;

9) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alle domande deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno escluse dal concorso le candidate che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta libera o in bollo insufficiente e delle domande nelle quali la firma della candidata non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni da comunicarsi all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, piano terra, stanza n. 29 nei giorni 14 e 15 gennaio 1972, con inizio alle ore 8,30.

Le candidate alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede sopra indicati.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse al colloquio le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

b) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nata all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

Per le minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per le candidate invalide di guerra e assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e quello dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di stato di assistente sanitaria visitatrice;
4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione della concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascuna candidata.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di assistente sanitaria.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo esse avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Alle vincitrici del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provviste di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica verrà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Compiuto il periodo di prova, le assistenti sanitarie in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegata un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 9, *foglio n.* 192

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) L'assistenza sanitaria e sociale;
2) Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; le tossicosi.

Colloquio:

1) Le materie delle prove scritte;
2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale;
3) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;
4) elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prove facoltative:

1) dattilografia;
2) stenografia;
3) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 6 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(Schema di domanda)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

La sottoscritta (nome e cognome) . . nata a . . (provincia di . . . .) il . residente in . . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo . . (ovvero: per le minori di anni 21): non è incorsa in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito presso la scuola . . . . . . in data . . . ., nonchè del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . .;

8) non è stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stata dichiarata decaduta dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

9) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . .;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

11) la sottoscritta, dichiara, infine, di essere disposta a raggiungere in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . . .

Firma . . . . . .

N.B.: Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10590)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto, del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esama nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Agrati Eugenio, nato a Nerviano il 21 maggio 1935 . . . . . . punti 90 su 100
2. Lampugnani Paolo, nato a Nerviano il 24 luglio 1926 . . . . . . » 85 »
3. Ziliotto Gianromano, nato a S. Zenone degli Ezzelini il 27 novembre 1930 . . » 82 »
4. Gandolfi Lionello, nato a Monzuno il 30 novembre 1933 . . . . . » 81 »
5. Bonera Ernesto Paolo, nato a Collebeato il 10 agosto 1929 . . . . » 80 »

6. Tucci Giuseppe, nato a Francavilla al Mare il 13 settembre 1924 . . . punti 80 su 100
7. Paciaroni Enrico, nato a Trieste l'8 dicembre 1933 . . . . » 79 »
8. Perkan Bogomilo, nato a Villa del Nevoso il 22 aprile 1920 . . . . . » 78 »
9. Bernardi Vittorio, nato a La Spezia il 21 settembre 1915 . . . . . . » 77 »
10. Muzzupappa Umberto, nato a Reggio Calabria il 9 dicembre 1931 . . . » 76 »
11. Borgatti Enrico, nato a Cento il 1° gennaio 1933 . . . . » 75 »
12. Cascone Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 29 aprile 1927 . . . » 74 »
13. Toscani Alberto, nato a Firenze il 26 gennaio 1934 . . . . » 74 »
14. Fontana Giovanni, nato a Ravenna l'8 marzo 1935 . . . . » 73 »
15. Agostini Ubaldo, nato a Cesena il 7 aprile 1935 . . . . » 72 »
16. Cussini Giulio, nato a Bologna il 29 marzo 1926 . . . . » 72 »
17. Beccaceci Gabriele, nato a Recanati il 22 giugno 1924 . . . . » 71 »
18. Arca Mario, nato a Bultei l'11 marzo 1919 . . . . » 70 »
19. Barbagallo Giuseppe, nato a Catania il 5 febbraio 1923 . . . . » 70 »
20. Chiti Enrico, nato a Giuncarico di Gavorrano il 2 agosto 1921 . . . . » 70 »
21. Di Girolamo Luciano, nato a Roma il 10 gennaio 1926 . . . . . . » 70 »
22. Farello Giannettore, nato a Bologna l'8 novembre 1920 . . . . . . » 70 »
23. Lucchini Clara Raffaella, nata a Milano il 28 marzo 1935 . . . . . . » 70 »
24. Lumia Vittorio, nato a Verona il 25 aprile 1925 . . . . » 70 »
25. Massoni Giulio, nato a Stradella il 25 aprile 1924 . . . . » 70 »
26. Melillo Enrico, nato a Roma il 21 dicembre 1926 . . . . » 70 »
27. Mombelloni Paolo, nato a Brescia il 29 agosto 1931 . . . . » 70 »
28. Papesso Giorgio Michele, nato a Schio il 16 marzo 1925 . . . . . . » 70 »
29. Renzi Giorgio, nato a Santarcangelo di Romagna il 19 luglio 1929 . . . . » 70 »
30. Ruffolo Silvio, nato a Castrolibero il 20 febbraio 1927 . . . . . . » 70 »
31. Saracino Antonio, nato a Bari il 13 luglio 1931 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10583)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 15 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle 3 categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del l'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio o per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dello invio delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muover in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, presso il Ministero difesa Ispettorato logistico dell'Aeronautica militare Servizio sanità, via P. Gobetti n. 2 il giorno 14 febbraio 1972 alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da: esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autenticata oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con la indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coefficiente 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

3 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del

ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali), o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato ne il diploma di laurea *in originale* o *copia autentica* ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dello art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1971
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 37

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Gli esami consisteranno in:

Prove obbligatorie

1) esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica:

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra

6 temi: 3 di patologia speciale medica e 3 di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al Presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna;

2) esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, ionizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di ascessi e flemmonisuperficiali;
lussazione delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici, modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

Prove facoltative

Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . codice postale . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . . . .

. . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(10607)

Rinvio della data delle prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971 con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971, registro n. 29 Difesa, foglio n. 174;

Considerato che sopraggiunte necessità di carattere addestrativo dei reparti e delle scuole di volo dell'A. M. hanno tenuto impegnati a tutto il mese di settembre 1971 gli ufficiali e sottufficiali piloti candidati al precedente analogo concorso di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, è stato possibile stabilire solo al 15 ottobre 1971 l'inizio degli esami orali del predetto precedente analogo concorso;

Considerato che la maggior parte dei candidati ammessi agli esami orali del predetto concorso ha altresì presentato domanda di partecipazione al successivo concorso di cui al decreto ministeriale in data 11 giugno 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1971 per il quale l'art. 6 del relativo bando fissa al 27 e 28 ottobre 1971 gli esami scritti del concorso stesso;

Considerata la necessità di conoscere l'esito conseguito dai candidati al precedente concorso, prima di effettuare le prove di esame di quello successivo, al fine di evitare oneri di carattere finanziario a carico dell'amministrazione ed al fine di non distogliere ulteriormente i candidati dai loro incarichi di servizio;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte di esame del concorso indicato nel preambolo a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, stabilite nel bando di concorso per i giorni 27 e 28 ottobre 1971, avranno luogo nei giorni 18-19 gennaio 1972 alle ore 8.00 nella sede prevista dal bando stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1971
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 127

(10606)

Commissioni per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di dodici ufficiali all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione all'11° corso superiore tecnico della motorizzazione, è composta come segue:

Ten. gen. S.Te.M. s.p.e. Volpe Carlo, presidente;
Magg. gen. S.Te.M. s.p.e. Gragnoli Massimiliano, membro;
Colonn. S.Te.M. s.p.e. Siddi Manlio, membro;
Ten. col. S.Te.M. s.p.e. Cannistrà Rosario, membro;
Direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Magg. gen. S.Te.M. s.p.e. Nasca Amedeo, presidente;
Colonn. S.Te.M. s.p.e. Scifoni Loris, membro;
Colonn. S.Te.M. s.p.e. Romano Valentino, membro;
Colonn. S.Te.M. s.p.e. Spanio Giancarlo, membro;
Ten. col. S.Te.M. s.p.e. Toscano Paolo, membro;
Castagna prof. Arnaldo, membro per l'esame di meccanica applicata;
Turriziani prof. Renato, membro per l'esame di chimica applicata;
Schiaffino prof. Piero, membro per l'esame di elettrotecnica generale;
Liotta prof. Rosario, membro per l'esame di fisica generale;
Ten. col. S.Te.M. Canale Aldo, segretario senza diritto a voto.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 247

(10561)

Commissioni per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 3° corso di topografia e cartografia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dello Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di tre ufficiali al 3° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 3° corso di topografia e cartografia, è composta come segue:

Magg. gen. S.Te.Geo. s.p.e. Stucchi Romano, presidente;
Col. S.Te.Geo. s.p.e. Guidi Franco, membro;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. Porcino Nicola, membro;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. Ruggeri Enzo, membro;
Direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è composta come segue:

Magg. gen. S.Te.Geo. s.p.e. Stucchi Romano, presidente;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. Porcino Nicola, membro;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. Ruggeri Enzo, membro;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. Cerulli Livio, membro;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. D'Arrigo Cosimo, membro;
Villari prof. Gaetano, membro per l'esame di analisi matematica;
Campedelli prof. Luigi, membro per l'esame di geometria analitica e proiettiva;
Quilghini prof. Demore, membro per l'esame di meccanica razionale;
Della Corte prof. Michele, membro per l'esame di fisica generale;
Ten. col. S.Te.Geo. s.p.e. Patussi Ancilio, segretario senza diritto a voto.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 246

(10562)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Esito del concorso pubblico nazionale tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel nuovo ospedale maggiore di Bologna.

Si rende noto che con decreto provveditoriale n. 30287 in data 17 novembre 1971 è stato approvato e reso esecutorio il verbale in data 5 novembre 1971 con cui la commissione giudicatrice del concorso pubblico nazionale indetto da questo provveditorato tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel nuovo ospedale maggiore di Bologna (concorso bandito con decreto provveditoriale numero 31734 in data 12 dicembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 1° marzo 1971), ha dichiarato vincitore dell'opera, il bozzetto presentato dai sottonotati artisti:

Alessandro Cherchi e Giovanni Renzo Regosa di Torino.

Si avverte che i bozzetti non prescelti, dovranno essere ritirati a cura degli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e cioè ai termini dell'art. 7 del bando di concorso.

(10603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di coadiutore in prova, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, con cui è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:
Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:
Coccia dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Ianiri dott. Guido, direttore di sezione in servizio al Ministero;
Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero;
Carleo dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere dott. Vittorio Panzera, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 800.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1971
Registro n. 27, *foglio n.* 292

(10559)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1971, con cui è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:
Marsilia dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:
Venturini dott. Lucio, vice prefetto in servizio al Ministero;
Longoni dott. Camillo, direttore di sezione in servizio al Ministero;
Landi dott. Eduardo, direttore di sezione in servizio al Ministero;
Marchitiello dott. Claudio, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere dott. Luigi Tripodi, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 800.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1971
Registro n. 27, *foglio n.* 290

(10560)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova (ora consigliere) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 3 dicembre 1971 pubblica il decreto ministeriale 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre stesso anno, registro n. 38, foglio n. 228, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova (ora consigliere) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 6 aprile 1970.

(10870)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ISERNIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Isernia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1520 del 21 ottobre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Isernia alla data del 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Isernia, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici di Isernia, dal collegio interprovinciale delle ostetriche di Campobasso e le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tanas dott. Elio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Danzi dott. Raffaele, direttore di sezione, prefettura di Isernia;

Berlingieri prof. Domenico, aiuto della clinica universitaria ostetrica di Napoli;

Nagar prof. Benito, primario ostetrico dell'ospedale C. di Cassino;

Boari Anna Elena, ostetrica condotta di Carovilli.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Isernia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Isernia, addì 12 novembre 1971

Il medico provinciale: Bianco

(10591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4113 del 21 settembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale sono state dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di Parma-C. S. Martino ha rinunciato alla condotta ad essa assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunciato anche le altre candidate utilmente collocate in graduatoria;

Considerato pertanto, che deve procedersi all'assegnazione della condotta sopraindicata;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni di preferenza;

Considerato che la condotta di Parma-C. S. Martino spetta alla sig.a Testa Anna Maria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.a Testa Anna Maria, residente a Portoscuso (Cagliari) è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Parma - Cortile S. Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Parma, addì 13 novembre 1971

Il medico provinciale: Roberti

(10665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1083 del 6 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice, costituita con decreto n. 1442 del 29 maggio 1971, e riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso dalla stessa espletato;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

De Luca Luigi . . . . . punti 139,934 su 220

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 12 novembre 1971

Il medico provinciale: Corda

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3059, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano, bandito con decreto n. 1083 del 6 aprile 1970;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi De Luca, nato a Napoli il 5 luglio 1933, è nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano.
Il medesimo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.
Allo stesso è fatto obbligo, appena assunto servizio, di prestare dinanzi al medico provinciale di Viterbo, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 12 novembre 1971

Il medico provinciale: CORDA

(10592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 267 in data 23 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Lamporecchio;
Visto il decreto n. 1062 in data 12 agosto 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il decreto n. 713 in data 27 aprile 1971, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati;
Visti i verbali della commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Lamporecchio:

1. Giannessi Mario	punti 60,36	su 120
2. Biondi Antongiovanni	» 56,25	»
3. Magi Lucio	» 55,56	»
4. Vitali Alberto	» 51,00	»
5. Doveri Carlo	» 49,00	»
6. Ciocchetti Mario	» 46,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Pistoia, della prefettura di Pistoia ed a quello del comune di Lamporecchio.

Pistoia, addì 18 novembre 1971

Il veterinario provinciale f. f.: IANNUZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2072 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Lamporecchio;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Giannessi, candidato risultato al primo posto della graduatoria degli idonei nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria unica del comune di Lamporecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Pistoia, della prefettura e del comune di Lamporecchio.

Pistoia, addì 18 novembre 1971

Il veterinario provinciale f. f.: IANNUZZI

(10593)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.